

Bruxelles, 28 novembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0148 (COD)**

14768/1/17
REV 1 ADD 1

CODEC 1888
CONSOM 368
MI 864
COMPET 803
TELECOM 311
JUSTCIV 275
DIGIT 255
IND 329
IA 193

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria sottolinea l'importanza del considerando 16, che afferma che agli Stati membri non dovrebbe essere imposto di istituire un nuovo regime sanzionatorio.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione europea dichiara quanto segue.

- L'articolo 21 prescrive alle autorità competenti di adottare le misure di esecuzione necessarie a porre fine alle infrazioni diffuse. L'articolo espone (in modo non esaustivo) in quali situazioni le misure di esecuzione siano particolarmente opportune.

- Tra le suddette situazioni, l'articolo 21 indica quelle in cui: al paragrafo 1, lettera d), gli impegni non sono sufficienti ad assicurare che l'infrazione cessi o, se del caso, a fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall'infrazione; al paragrafo 1, lettera e), l'operatore responsabile dell'infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all'infrazione.

- L'articolo 21, paragrafo 1, lettere d) e e), deve essere letto in linea con l'obiettivo del regolamento, ossia istituire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione nell'individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse, nonché con le principali disposizioni di rimedio contenute nel regolamento, in particolare all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c). Nelle azioni coordinate, laddove l'autorità competente abbia cercato di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da un'infrazione rimedi adeguati, può essere particolarmente opportuno adottare misure di esecuzione quando tali impegni non sono sufficienti a fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall'informazione o qualora tali impegni non siano attuati.